

SENATO DELLA REPUBBLICA – XVI LEGISLATURA

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

MERCOLEDÌ 21 GENNAIO 2009

27^a Seduta

Presidenza della Presidente

BOLDI

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE REFERENTE

(1078) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008

(Doc. LXXXVII n. 1) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2007

(Seguito dell'esame congiunto. Seguito e conclusione dell'esame del documento LXXVII, n. 1. Seguito dell'esame del disegno di legge 1078 e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sui provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 14 gennaio 2009.

La PRESIDENTE comunica che per quanto concerne la trasmissione dei pareri mancanti al disegno di legge comunitaria 2008, la Commissione giustizia dovrebbe provvedere in tal senso nel corso della giornata odierna.

La Commissione bilancio, invece, ha provveduto ad esprimere ieri il proprio parere sul provvedimento nel suo complesso, mentre si riserva di pronunciarsi prossimamente sui singoli emendamenti e subemendamenti.

Sempre in tema di proposte modificative dell'Atto Senato 1078, comunica che sono pervenuti ulteriori emendamenti del Governo, della relatrice, nonché subemendamenti ed un ordine del giorno che saranno allegati al resoconto della seduta odierna.

In attesa che la 5^a Commissione si esprima anche in merito a queste ultime proposte modificative, sarebbe opportuno, prosegue la Presidente, procedere all'adozione dello schema di relazione generale per l'Assemblea relativo alla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2007.

In proposito, ricorda che la relatrice, senatrice Licastro Scardino, aveva già illustrato tale documento – presentato, peraltro, dal precedente Governo – suscitando una ampia discussione che aveva registrato una sostanziale identità di intenti da parte dei Gruppi parlamentari, sia di maggioranza che di opposizione.

Ricorda anche che, ai sensi del Regolamento del Senato, durante l'esame in Assemblea di tale documento, potranno essere presentate ed approvate delle Risoluzioni.

Da, quindi, la parola alla relatrice affinché esponga sinteticamente i termini del suddetto schema di relazione, che sarà pubblicato in allegato al resoconto della presente seduta.

La relatrice LICASTRO SCARDINO (*PdL*) illustra, quindi, brevemente i punti principali dello schema di relazione.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la presidente BOLDI , verificata la presenza del prescritto numero legale per deliberare, pone in votazione lo schema di relazione all'Assemblea testé presentato, che risulta approvato all'unanimità.

La senatrice MARINARO (*PD*) si trova costretta a denunciare la situazione, divenuta oramai insostenibile, in cui versa il procedimento di esame del disegno di legge comunitaria per il 2008, i cui tempi di definizione sono andati diluendosi oltre ogni limite normalmente accettabile.

Prega, pertanto, la Presidente di rivolgere un appello alla Presidenza del Senato affinché l'iter del provvedimento possa giungere alla sua conclusione: si tratta, in proposito, della questione, squisitamente politica, attinente alle modalità attraverso le quali l'Esecutivo sta impostando la partecipazione dell'Italia all'Unione europea.

Stigmatizza, inoltre, la condotta del Governo in merito al recepimento della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 13 novembre scorso, relativa all'equiparazione pensionistica tra uomini e donne, il quale, al riguardo, sta procedendo in maniera confusa e poco trasparente.

La presidente BOLDI , premettendo che le considerazioni svolte dalla senatrice Marinaro possono essere ritenute condivisibili da tutti i Gruppi parlamentari, si ripromette di sollecitare ulteriormente, presso le istanze preposte, segnatamente la Commissione bilancio che deve pronunciarsi sui vari emendamenti, la necessità di addivenire ad una conclusione dell'iter riguardante tale provvedimento.

Il seguito dell'esame dell'Atto Senato 1078 viene, quindi, rinviato ad altra seduta.

...*OMISSIS*...

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DOCUMENTO LXXXVII, N. 1

Il 31 gennaio 2008 il Ministro per le politiche europee ha presentato la Relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2007. Questo documento, peraltro formalmente ripresentato nella nuova legislatura il 6 ottobre 2008, giunge all'esame dell'Assemblea solo nel 2009, dopo quasi un anno e mezzo dalla fine dell'anno a cui si riferisce e ampiamente dopo la fine dell'anno a cui è riferita la sua parte programmatica, vanificando così ogni sua utilità come strumento di controllo e indirizzo. Pur tenendo conto del periodo di interruzione dei lavori parlamentari, dovuto alla fine della legislatura e alle elezioni per quella corrente, è del tutto evidente la necessità di rivedere il sistema procedurale previsto dal Regolamento del Senato per la Relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, per assicurarne l'esame all'inizio dell'anno successivo a quello di riferimento, in modo svincolato rispetto al disegno di legge comunitaria ed eventualmente concomitante con l'esame dei documenti annuali programmatici dell'Unione europea.

Su questo tema, la 14^a Commissione ha presentato una proposta di modifica alla Giunta per il Regolamento che va nel senso della disgiunzione dell'esame della Relazione annuale e del disegno di legge comunitaria.

Nonostante il predetto sfasamento temporale, l'esame della Relazione annuale, nella 14^a Commissione, è stato comunque approfondito e utile, anche al fine di dare al Governo opportune indicazioni per migliorarne e valorizzarne le caratteristiche di uno strumento di bilancio consuntivo e programmatico della politica europea dell'Italia. In particolare, è stata sollevata la necessità di assicurare un maggior raccordo con le Relazioni degli anni precedenti, sia nel dare conto delle politiche comunitarie e dell'azione svolta dal Governo, sia nelle rispettive indicazioni programmatiche. In questo senso è stata espressa anche l'esigenza di una maggiore esplicitazione della posizione e dell'opinione del Governo sui singoli argomenti di maggior interesse per il nostro Paese.

L'esame approfondito svolto anche dalle altre Commissioni, in sede consultiva, è stato fonte di numerose indicazioni che sono state formulate nei rispettivi pareri indirizzati alla 14^a Commissione e che potranno essere oggetto di eventuali risoluzioni di indirizzo al Governo.

Entrando nel merito del documento in esame, occorre anzitutto rilevare che la Relazione, a scopo di organicità e di maggiore leggibilità, è suddivisa in sei parti. La Parte I tratta gli sviluppi del processo di integrazione europea, e in particolare le novità introdotte dal Trattato di Lisbona, il cui processo di ratifica, nonostante l'impasse provocata dalla bocciatura referendaria dell'Irlanda, si avvia ormai a conclusione. L'Italia, in particolare, ha ratificato il Trattato con voto unanime a inizio della nuova legislatura.

Un capitolo viene dedicato al processo di allargamento dell'Unione, con particolare riferimento ai negoziati in corso con i Paesi balcanici e con la Turchia, rallentati dal persistere della questione cipriota.

Per quanto concerne la politica di vicinato la principale novità, già annunciata nel 2007 e concretizzatasi con il vertice di Parigi a luglio 2008 e con la conferenza euromediterranea di Marsiglia nei primi giorni di novembre, consiste nel rilancio del Processo di Barcellona e nella nascita dell'Unione per il Mediterraneo. Va rilevato, a questo proposito, come l'Italia non abbia ottenuto cariche di particolare rilievo nelle nuove strutture create all'interno del partenariato, e come la maggior parte dei progetti considerati prioritari per lo sviluppo economico del bacino mediterraneo nascano da iniziative di altri Stati membri. L'Italia resta invece membro dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea parlamentare euromediterranea, ed eserciterà in proprio la presidenza nel 2010-2011.

In tema di cooperazione giudiziaria, di polizia e doganale, la Relazione rende conto, tra l'altro, dell'importante novità rappresentata da alcune proposte di direttiva, ossia strumenti tipici del primo pilastro UE, che prevedono l'obbligo di adottare sanzioni penali con riferimento a

determinate condotte da esse descritte. Si tratta, in particolare, delle proposte di direttiva sulla protezione della proprietà intellettuale e sulla tutela penale dell'ambiente, che l'Italia ha fortemente sostenuto contro la posizione di alcuni Stati membri che ritenevano impropria l'individuazione del Trattato sulla comunità europea quale base giuridica. Tali proposte hanno concluso positivamente il loro iter nel corso del 2008.

Viene inoltre offerto un quadro estremamente dettagliato della complessa legislazione in fase ascendente nel campo della cooperazione giudiziaria civile (legge applicabile in materia matrimoniale, legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, notificazione e comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile e commerciale, mediazione in materia civile e commerciale, obbligazioni alimentari), e vengono aggiornate le iniziative in tema di lotta contro l'immigrazione clandestina (il tema dell'integrazione dei migranti è trattato nella Parte VI della Relazione). Si ricorda a questo proposito che il tema delle politiche migratorie è stato al centro dei lavori della Presidenza francese. A luglio, la Commissione europea ha presentato due comunicazioni sull'immigrazione e l'asilo, che hanno fatto da preludio e da base al piano approvato in materia dal Consiglio europeo di ottobre.

La Parte II si concentra sulle prospettive economiche, gli orientamenti generali e le nuove strategie, soffermandosi in modo dettagliato sull'impegno profuso dal Governo per rispondere all'azione di stimolo esercitata dalla Strategia di Lisbona, traducendola in una serie di misure di modernizzazione incentrate sull'innovazione, la crescita quantitativa e qualitativa delle opportunità di lavoro, specie per le donne, il potenziamento della concorrenza e della coesione interna.

Va rilevato come l'impegno profuso dall'Italia abbia ottenuto un significativo riconoscimento dalla stessa Commissione europea, che nel suo rapporto sull'attuazione del Piano nazionale di riforma, presentato a dicembre 2007, ha espresso una valutazione positiva sui progressi realizzati.

Nella seconda parte viene altresì inserito un capitolo *ad hoc* sui nuovi orientamenti prioritari dell'UE in materia di ambiente ed energia - trattati in modo più dettagliato nella Parte V -, proprio a testimoniare come strategia di Lisbona e sviluppo sostenibile siano due ambiti complementari e in grado di rafforzarsi vicendevolmente.

La Parte III è incentrata sulle attività connesse alle fasi ascendente e discendente. Per quanto concerne la prima, viene dato conto in particolare delle attività svolte dal Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei, o CIACE, e dal suo organo tecnico ausiliario, il Comitato tecnico permanente, sottolineandone l'assoluta centralità per l'azione del Governo in sede negoziale.

Per la fase discendente, viene offerto un quadro completo dell'attività di recepimento delle direttive incluse nelle leggi comunitarie 2005 e 2006. Attività peraltro non completata, anche a causa del cambio di legislatura, dimodoché il disegno di legge comunitaria attualmente all'esame della 14^a Commissione contiene diverse reiterazioni di deleghe. Vengono altresì elencate le misure di recepimento diretto di direttive da parte delle Regioni, e viene fornito un quadro riepilogativo delle procedure d'infrazione in corso al 31 dicembre 2007, dal quale emerge confermato il trend positivo che sta progressivamente riallineando l'Italia agli altri Stati membri, e che deriva in larga misura dall'impegno profuso dalla struttura di missione appositamente creata presso il Dipartimento per le politiche UE.

La Parte IV della Relazione si concentra su mercato interno e concorrenza, a partire dalla nuova strategia del mercato unico per il XXI secolo, presentata nel novembre 2007 dalla Commissione europea e consistente in un pacchetto di iniziative finalizzate a rendere il mercato unico europeo più moderno e più vantaggioso per i cittadini europei. Il documento propone una serie di azioni che spaziano dalla politica delle piccole e medie imprese alla sicurezza dei prodotti, alla libera circolazione dei prodotti e dei servizi, alla formazione tecnica, alle regole finanziarie e contabili, proponendo l'idea di una "quinta liberà" costituita dalla realizzazione della Società dell'informazione e della comunicazione, basata sulla libera circolazione di conoscenza ed innovazione.

In tema di libera circolazione dei beni va ricordato come nel febbraio 2008 il Parlamento europeo abbia approvato in prima lettura il Regolamento relativo al reciproco riconoscimento di prodotti non armonizzati da parte degli Stati membri, che definisce diritti ed obblighi delle autorità nazionali e delle imprese che intendono vendere in un Paese dell'Unione prodotti già legalmente commercializzati in un altro Membro.

Per quanto riguarda le misure in materia doganale, sono stati attivati i programmi d'azione comunitari "Dogana 2007", finalizzato all'applicazione uniforme della legislazione doganale per la tutela del bilancio comunitario; e "Fiscalis 2007", con l'obiettivo di migliorare e rendere più efficace il funzionamento del sistema di imposizione indiretta nel mercato interno.

L'Unione europea ha perseguito anche nel 2007 delle iniziative di cooperazione sia tra Stati membri che con Paesi terzi, prestando attenzione sia al quadro giuridico di riferimento che alla rete di relazioni esterne. In corso di definizione accordi, in particolare, con la Turchia, con la Federazione Russia e con la Confederazione Svizzera, mentre in materia di contraffazione si attende un pacchetto normativo idoneo a garantire una omogenea e continua azione europea di contrasto, uniformità di controlli e sanzioni oltre che scambio di informazioni capillare.

Per la libera circolazione dei servizi si ricorda che la Direttiva 206/123/CE (o direttiva "Servizi") è stata adottata il 12 dicembre 2006, con un termine per il recepimento entro il 28 dicembre 2009. La trasposizione esige una preventiva e piena conoscenza sia del quadro normativo nazionale in materia di attività dei servizi, sia del sistema amministrativo di riferimento, che si traduce in un'attività di monitoraggio da parte degli Stati membri, i quali ne riferiscono i risultati alla Commissione. Gli obiettivi della direttiva riguardano diversi soggetti: operatori economici, consumatori ed istituzioni. Agli Stati membri si richiedono adempimenti precisi tra cui quello di operare uno *screening* della normativa che riguarda l'accesso ad un'attività di servizi e il suo esercizio per verificarne la compatibilità con i criteri dettati dalla direttiva; ed instaurare forme di cooperazione amministrativa efficaci con gli Stati membri al fine di garantire il controllo dei prestatori e dei loro servizi.

Si tratta, in sostanza, di predisporre un censimento di tutti i regimi di autorizzazione che condizionano la libertà di circolazione dei servizi e la libertà di stabilimento dei prestatori; in un secondo momento, verrà valutata la conformità alla direttiva delle previsioni legislative, regolamentari e amministrative individuate alle amministrazioni, al fine di correggere o abolire i regimi autorizzatori ingiustificati o sproporzionati e di eliminare i requisiti dubbi.

In tema di libera circolazione dei lavoratori la Relazione si sofferma in particolare sulla direttiva 2005/36/CE, recepita in Italia con il decreto legislativo n. 206 del 6 novembre 2007, con la quale la Comunità ha avviato la riforma del regime di riconoscimento delle qualifiche professionali, rendendolo più uniforme, trasparente e flessibile. Per facilitare l'applicazione di tutte le disposizioni previste dalla direttiva, una decisione della Commissione ha istituito uno specifico gruppo composto dai Coordinatori nazionale nominati dagli Stati membri, con il compito di garantire il coordinamento tra le amministrazioni competenti a regolamentare le professioni nazionali, al fine di un'applicazione uniforme della direttiva.

Per quanto concerne la libera circolazione dei capitali, gli elementi forniti dalla Relazione vanno integrati con un richiamo alla importante proposta di regolamento relativo ai pagamenti transfrontalieri, presentata il 13 ottobre 2008 ed attesa in plenaria nel marzo 2009, che ha il fine di realizzare un mercato interno dei servizi di pagamento in Europa nel quale esista una reale concorrenza ed i pagamenti transfrontalieri e nazionali siano soggetti allo stesso regime, consentendo così risparmi e vantaggi di rilievo per l'economia europea in senso ampio.

Per quanto attiene alla concorrenza, alla normativa antitrust e alle liberalizzazioni, vanno segnalate due importanti indagini nel settore bancario e nel settore assicurativo, che si sono concluse rispettivamente con la comunicazione del 31 gennaio 2007 e del 25 settembre 2007 ed hanno portato la Commissione ad evidenziare alcune pratiche anticoncorrenziali e, di conseguenza, ad attivare idonei strumenti di contrasto. In tal senso, anche da parte italiana, si è provveduto con la legge del 2 aprile 2007, n. 40, ad emanare disposizioni innovative in ordine alla estinzione

anticipata ed alla portabilità dei mutui, alle spese concernenti le comunicazioni al cliente da parte di banche ed assicurazioni, alla semplificazione in materia di cancellazione di ipoteche, al rinnovo dei contratti di assicurazione.

Per quanto riguarda l'ambito delle liberalizzazioni, i progressi registrati in Italia, si inseriscono nel solco tracciato dalla Commissione europea, la quale ha sostenuto la necessità di insistere soprattutto sui settori dell'energia, delle telecomunicazioni e dei trasporti.

In tema di aiuti di stato, nel dicembre 2007, la Commissione ha adottato un nuovo Regolamento con norme procedurali più rapide per la notifica degli aiuti di Stato, in linea con le posizioni espresse dai Paesi membri. Con il "Quadro di valutazione degli aiuti di Stato" predisposto nell'autunno 2007, l'Esecutivo di Bruxelles ha, inoltre, evidenziato la tendenza al contenimento del volume complessivo degli aiuti alle imprese, dichiarando l'Italia in linea con l'orientamento più volte stabilito dai vari Consigli europei. Si segnala, inoltre, che la Commissione, il 28 novembre 2007, ha approvato la carta italiana degli aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2007-2013.

Per quanto concerne la tutela della proprietà intellettuale e industriale, una rilevante novità, rispetto al quadro tracciato dalla Relazione, è rappresentata dalla comunicazione su "Una strategia europea in materia di diritti di proprietà industriale", presentata dalla Commissione europea lo scorso luglio, che propone una strategia orizzontale e integrata che abbracci l'intera gamma dei diritti di proprietà industriale. L'istituzione di un brevetto comunitario attraverso un titolo di protezione non discriminatorio ed unico per tutta l'UE rappresenta, per l'Italia, un obiettivo di fondamentale importanza per aumentare la competitività delle imprese europee rispetto ai concorrenti che già dispongono di titoli di protezione unitari e ottenibili a costi ragionevoli.

Infine, in tema di protezione dei consumatori, a gennaio è stata presentata la direttiva sulla sicurezza dei giocattoli, risultato di una lunga attività di studio, nella quale l'Italia è stata impegnata in prima linea, anzitutto come Paese coordinatore del progetto "SUSY SAFE" relativo alla creazione di una banca dati sugli incidenti, e poi come promotore di un secondo progetto (SUSY SAFE II) che terminerà nel dicembre 2009, con l'obiettivo di utilizzare i dati acquisiti per indirizzare la progettazione e l'utilizzo dei prodotti nell'ottica della massima sicurezza, coinvolgendo i consumatori come soggetti attivi nel processo di acquisizione e come attori nel processo di educazione al consumo e nell'attività di prevenzione.

Sempre a gennaio 2008, è stata inoltre presentata la proposta di regolamento relativa alla fornitura di informazioni alimentari ai consumatori, per consolidare ed aggiornare due settori della legislazione in materia di etichettatura, vale a dire l'etichettatura generale dei prodotti alimentari e l'etichettatura nutrizionale, rispettivamente disciplinati dalle direttive 2000/13/CE e 90/496/CEE.

Infine, lo scorso ottobre, è stata presentata una proposta di direttiva sui diritti dei consumatori che mira a modificare l'attuale quadro normativo - ripartito in quattro distinte direttive - creando un unico strumento orizzontale che disciplina in modo sistematico gli aspetti comuni, semplifica e aggiorna il quadro normativo, eliminando eventuali incoerenze e colmando possibili lacune.

La proposta, soprattutto, si distanzia dall'approccio dell'armonizzazione minima seguito nelle quattro direttive (il principio, quindi, in base al quale gli Stati membri possono mantenere o adottare norme più severe rispetto a quelle europee; principio che ha creato una forte discordanza nelle legislazioni nazionali), optando per un principio di armonizzazione completa, in base al quale gli Stati membri non potranno più mantenere o adottare disposizioni divergenti da quelle europee.

La Parte V della Relazione si sofferma sulle Politiche comuni, a partire dalla politica agricola, di cui vengono illustrate soprattutto le evoluzioni legislative, a partire dalla Comunicazione sullo stato di salute della PAC riformata. Va ricordato a questo proposito che molte delle proposte legislative segnalate come in corso di iter, dalla riforma della OCM vino a quella del settore ortofrutticolo, al nuovo regolamento sull'etichettatura dei prodotti biologici, hanno concluso o stanno concludendo il loro iter. L'impegno profuso dal Governo in sede negoziale ha dato esiti diseguali: più efficace in sede di riforma dei settori vitivinicolo e ortofrutticolo, meno nell'ambito

delle misure in materia di agricoltura biologica e di qualità, dove l'innalzamento della percentuale di OGM nei prodotti del biologico tende inevitabilmente a danneggiare il comparto italiano, strutturato su una politica di esclusione quasi totale del geneticamente modificato. In questa prospettiva, acquista un particolare rilievo il negoziato che prenderà le mosse, sotto forma di procedura di consultazione, dal Libro verde sulla qualità dei prodotti alimentari, recentemente presentato dalla Commissione europea: sede ottimale per proporre misure che tutelino la specificità della nostra agricoltura.

Proprio sul Libro verde, come anche sulla riforma della OMC tabacco, dovrebbe incentrarsi, nel 2009, il dibattito europeo.

Rilevante anche, come evidenziato dalla Relazione, l'impegno profuso dal Governo in sede negoziale sul Regolamento attuativo del Fondo europeo per la pesca, all'interno del quale sono state introdotte importanti misure di sostegno per gli operatori del settore.

Per quanto concerne la politica dei trasporti, particolare rilievo merita l'impegno profuso dal governo, e coronato da un parziale successo, sul cosiddetto terzo pacchetto ferroviario, il cui iter si è appena concluso e a proposito del quale l'Italia ha sottolineato l'esigenza di tutelare il cosiddetto "presidio della sicurezza" rispetto a politiche di liberalizzazione incontrollate, e di garantire l'implementazione dell'interoperabilità dei sistemi ferroviari finalizzata allo sviluppo del trasporto su rotaia. Anche in tema di trasporti marittimi la legislazione UE appare in continua evoluzione, con particolare riferimento alla proposta di direttiva sulle responsabilità degli armatori e dei vettori in caso di incidente.

Nel settore dell'audiovisivo e delle telecomunicazioni, la Relazione si concentra in particolare sulla nuova direttiva "televisione senza frontiere", che andrà attuata entro la fine del 2009, e sull'evoluzione della legislazione nazionale nella transizione dall'analogico al digitale; sul nuovo pacchetto di revisione del quadro regolamentare per le comunicazioni elettroniche, intorno al quale si è svolto, nei primi mesi del 2008, un ampio e articolato dibattito in sede di Consiglio e il cui esame dovrebbe concludersi nel primo semestre del 2009; sulla proposta di revisione della direttiva sui servizi postali, finalizzata al completamento del mercato interno e al mantenimento di un livello comune del servizio universale per tutti gli utenti degli Stati membri, il cui iter si è concluso a inizio 2008.

In tema di politica energetica e ambientale, il processo di integrazione europea e la partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario hanno fatto registrare uno sforzo significativo attorno ai tre pilastri della lotta ai cambiamenti climatici, della sicurezza degli approvvigionamenti energetici e della necessità di promuovere la crescita e l'occupazione. La Relazione dà conto soprattutto delle procedure connesse al cosiddetto "pacchetto energia-ambiente", approvato dal Consiglio europeo di primavera e orientato a definire target obbligatori per la riduzione delle emissioni e le energie rinnovabili, sottolineando altresì come l'obiettivo vincolante per i biocarburanti sia condizionato alla disponibilità di tecnologie sostenibili di seconda generazione. In sede pre-negoziale, l'Italia ha sottolineato in particolare la necessità che le tecnologie di cattura e stoccaggio del carbonio siano sottoposte a valutazione di efficacia e di impatto ambientale, e non contrastino con altre tecnologie volte a contrastare il cambiamento climatico, come ad esempio le fonti rinnovabili.

Sulla materia, l'intensa attività della Commissione europea si è tradotta nel 2007 in un primo pacchetto clima-energia, che individua per il 2020 i tre obiettivi strategici del 20 per cento di riduzione delle emissioni di Co2 rispetto ai livelli del 1990, di una quota di energia prodotta da fonti rinnovabili pari al 20 per cento dei consumi finali energetici europei e di una quota dei consumi di biocarburanti pari al 10 per cento dei consumi europei dei combustibili per i trasporti. Tali obiettivi sono al centro del secondo pacchetto clima-energia, presentato a gennaio 2008, come anche della proposta di regolamento sulle emissioni del comparto automobilistico: proposte legislative sulle quali si è concentrata una parte significativa del dibattito nelle istituzioni europee e in particolare in sede di Consiglio, e cui la 14^a Commissione, come anche le altre Commissioni competenti per materia, ha dedicato particolare attenzione, vista la problematicità di alcune delle

disposizioni contenute per la filiera produttiva del nostro Paese. Si ricorda che su questi provvedimenti, come anche sul pacchetto di proposte relative al mercato interno dell'energia e del gas naturale (anch'esse ampiamente dibattute, con particolare riferimento al tema della separazione della proprietà delle reti di trasmissione dalle attività di produzione/importazione), la presidenza francese conta di raggiungere un accordo entro la fine di quest'anno.

Per quanto concerne la politica fiscale, la Relazione si sofferma soprattutto sull'evoluzione del cosiddetto "pacchetto IVA", da tempo ormai in discussione al Consiglio, dando conto delle significative evoluzioni verificatesi nel 2007 e in particolare dell'accordo politico sostanziale raggiunto dal Consiglio ECOFIN del 4 dicembre. Va peraltro rilevato come le tre proposte legislative di cui consta il pacchetto (mini sportello unico, luogo di tassazione dei servizi e riforma dell'ottava direttiva IVA) siano ancora in corso di esame, e come ad esse si sia aggiunta, durante il 2008, un'importante quarta proposta di direttiva che estende il sistema delle aliquote IVA ridotte ai servizi prestati localmente, ivi inclusi quelli di ristorazione, a suggello di una posizione fortemente sostenuta dall'Italia.

In tema di politiche di coesione e fondi strutturali, la Relazione si sofferma sui brillanti risultati ottenuti in tema di utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2000-2006, che dovrebbero garantire una perdita di finanziamenti a consuntivo minima se non fisiologica (lo 0.3% delle risorse complessive assegnate all'Italia). Illustra inoltre l'intenso impegno profuso nella predisposizione del Quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013 nonché di tutti i programmi operativi rientranti all'interno del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo. I contributi comunitari destinati alla programmazione, che si attestano a quasi 29 miliardi di euro, saranno inseriti nel quadro più ampio della politica regionale unitaria, così da garantire una gestione coordinata di tutte le risorse disponibili all'interno di un disegno armonico.

Particolarmente preoccupanti risultano i dati relativi alla lotta contro la frode. Benché infatti all'Italia, e in particolare alla nostra Guardia di Finanza, venga riconosciuta nelle sedi europee una notevole capacità di contrasto al fenomeno delle frodi, tale capacità rischia di essere vanificata dalla difficoltà di recuperare i contributi comunitari illecitamente percepiti. Difficoltà tanto più grave nel momento in cui il nostro Paese è al quinto posto assoluto per numero di frodi e irregolarità segnalate e addirittura al primo posto per importi delle frodi, con più di 318 milioni di euro contro i 139 della Spagna, secondo Paese dell'UE, e mostra una crescente difficoltà nei recuperi, in controtendenza con il dato generale europeo.

La Parte VI della Relazione si sofferma infine sulle politiche sociali, offrendo un quadro completo delle iniziative in fase ascendente e discendente per quanto concerne, tra l'altro, le politiche per la famiglia, per lo sport, per il lavoro, per la salute e per l'istruzione e la formazione. Merita particolare segnalazione l'impegno profuso dall'Italia in sede di recepimento delle direttive per l'integrazione sociale dei migranti e per la parità di trattamento, come anche, in questo secondo ambito, l'intensa attività svolta nell'attuazione dell'Anno europeo delle pari opportunità per tutti, la cui inaugurazione si è svolta a Roma il 3 maggio dello scorso anno.

Art. 6

6.2/1

VETRELLA

All'emendamento 6.2, dopo le parole: «*di sanzione amministrativa*» inserire le seguenti: «*il cui importo*» e dopo le parole: «*a 500.000 euro,* » inserire le seguenti: «*dovrà tenere conto anche della dimensione dell'impresa e del relativo fatturato. Questo*».

6.2/2

LUSI, MARINARO

All'emendamento 6.2, dopo le parole: «*500.000 euro*» inserire le seguenti: «*da determinare in modo graduale tenendo conto della dimensione dell'impresa e del relativo fatturato*».

Art. 8

8.4/1

MARINARO, GHEDINI, PEDICA, VITA, ADAMO, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA, LUSI, MAURO MARIA MARINO, PIGNEDOLI, RANUCCI, SOLIANI, TOMASELLI

All'emendamento 8.4, alla lettera a), *sostituire le parole: «nel decreto legislativo di attuazione» con le seguenti: «anche attraverso un piano articolato composta da azioni positive e misure legislative volte alla effettiva realizzazione della parità salariale».*

Dopo la lettera c) inserire un nuovo capoverso con il seguente nuovo testo: «stanziare le risorse necessarie all'attuazione di un piano straordinario di servizi per la conciliazione, come primo passo per il superamento dello squilibrio; ».

Il primo capoverso della lettera d) è modificato come segue: «d) prevedere che, qualunque incremento di risorse, in ogni caso derivate, abbia destinazione vincolata all'attuazione di misure volte a finanziare:».

Art. 10

10.0.2 (Testo 2)

MONTANI, VALLARDI, PITTONI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Impianti illegali posteriori al 31 agosto 1998)

1. Per gli impianti illegali posteriori al 31 agosto 1998 ed esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento Ce n. 555/08 la sanzione stabilita ai sensi dell'articolo 85 del regolamento CE n. 479/2008 è di 12.000 euro/ha.

2. La stessa sanzione si applica nel caso di impianti illegali realizzati successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento Ce n. 555/08, per la prima volta con decorrenza dalla data di tali impianti.

3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono nuovamente applicate ogni 12 mesi, a partire dalle date suddette, fino all'adempimento dell'obbligo di estirpazione.

4. Ai sensi dell'articolo 86 del regolamento CE n. 479 /08, la tassa per regolarizzare le superfici vitate impiantate anteriormente al 1° settembre 1998 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto, è di 6.000 euro/ha., pari al doppio del valore medio del diritto di reimpianto.

5. Il disposto del comma 1 non si applica alle superfici regolarizzate ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999.

6. A decorrere dal 1° luglio 2010 si applica la sanzione prevista al precedente articolo 1 se le superfici non sono estirpate.

7. In attesa del pagamento della tassa di cui all'articolo 2, comma 1 e nei casi previsti dall'articolo 1 e dall'articolo 2, comma 3, le uve ed i prodotti ottenuti dalle uve raccolte sulle superfici di cui ai medesimi articoli, possono essere messi in circolazione solo a fini di distillazione ed esclusivamente a spese del produttore. Questi prodotti non possono essere utilizzati per la preparazione di alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol.

8. Le Regioni e le Province Autonome verificano la non circolazione dei prodotti in questione o la distillazione. Il termine entro il quale i produttori comunicano alle Regioni e Province Autonome l'intenzione di ricorrere alla vendemmia verde o alla distillazione è il 15 aprile di ciascuna campagna.

9. Le Regioni e le Province Autonome possono avvalersi della facoltà prevista all'articolo 57 paragrafo 2, 2° comma, del Regolamento Ce n. 555/08.

10. È fissata la sanzione da euro 2.000 a euro 6.000 per ogni ettaro, o frazione di ettaro della superficie vitata, tenuto conto del valore commerciale dei prodotti ottenuti dalle superfici interessate, se il produttore:

a) non presenta il contratto di distillazione entro il termine specificato all'articolo 57, paragrafo 1, 2° comma del Regolamento CE n. 555/08;

b) presenta dei contratti che non coprono l'intera produzione quale dichiarata nella dichiarazione di raccolta o di produzione previsti dal Regolamento CE n. 1282/81;

c) non informa la competente autorità, entro il termine specificato al comma 2, dell'intenzione di procedere alla vendemmia verde.

11. Qualora i produttori non forniscano la documentazione prevista agli articoli 56 e 57 del Regolamento CE n. 555/08, la sanzione è applicata, per ciascuna campagna, un mese dopo la fine della campagna viticola nel corso della quale i prodotti sono ottenuti.

12. Ai sensi dell'articolo 117, comma 5, della Costituzione ed in attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le norme del presente decreto si applicano, per le Regioni e Province Autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento delle disposizioni dei Regolamenti CE 479/08 e CE 555/08, fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna Regione e Provincia Autonoma.

13. Le Regioni e le Province Autonome possono aumentare le sanzioni previste dall'articolo 1 in base al valore commerciale dei vini prodotti con uve provenienti dai vigneti illegali.

14. Le Regioni e le Province Autonome stabiliscono una data entro la quale i produttori procedono all'estirpazione. Ove il trasgressore non esegua l'estirpazione delle viti entro il termine fissato dall'autorità regionale, quest'ultima provvede alla rimozione degli impianti, ponendo a carico del trasgressore la relativa spesa.

15. Le Regioni e Province Autonome possono modificare il livello della tassa prevista all'articolo 2, comma 1, qualora accertino nei loro territori un differente valore del diritto. In ogni caso, la tassa deve essere almeno pari al doppio del valore del diritto in questione».

10.0.3 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. All'articolo 1 della legge 8 luglio 1997, n. 213, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"1-*bis*. Tutte le carcasse o mezzene di bovini di età non superiore a dodici mesi alla macellazione sono classificati dai responsabili delle strutture di macellazione ai sensi dell'allegato XI-*bis* del regolamento (CE) n. 1234/2007 e dell'articolo 2 del decreto ministeriale 8 agosto 2008".

2. L'articolo 3, comma 1, della legge 8 luglio 1997, n. 213, è così modificato:

"1. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dello stabilimento, che viola l'obbligo di identificazione e di classificazione di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 1, comma 1-*bis*, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000".

3. L'articolo 3, comma 2, della legge 8 luglio 1997, n. 213 è così modificato:

"2. Il titolare dello stabilimento che utilizza una marchiatura o etichettatura difforme da quanto previsto dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 4 maggio 1998, n. 298, e dall'articolo 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 agosto 2008, n. 2551, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000".

4. All'articolo 5 del decreto legislativo 29 gennaio 2004, n. 58, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"1-*bis*. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o l'organizzazione, quali definiti all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1760/2000, che in ogni fase della produzione e della commercializzazione non apponga, o apponga in maniera errata, sulle carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi un'etichetta recante le indicazioni obbligatorie, previste dagli articoli 13 (paragrafi 2 e 5), 14 del medesimo regolamento, e dalla parte IV dell'allegato XI-*bis* del regolamento (CE) n. 1234/2007, secondo le modalità indicate dagli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 1825/2000 e dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 agosto 2008, n. 2551, articolo 3, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a 12.000,00 euro."».

10.0.4 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 10, è aggiunto il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Delega al Governo per il riordino e la revisione della disciplina in materia di fertilizzanti)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge e con le modalità di cui all'articolo 1, un decreto legislativo di riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri generali:

a) adeguamento e ammodernamento delle definizioni di "concime" e delle sue molteplici specificazioni, di "fabbricante" e di "immissione sul mercato", ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003;

b) utilizzo della forma delle indicazioni obbligatorie come stabilita dall'articolo 6 del citato regolamento (CE) n. 2003/2003 per i concimi immessi sul mercato con l'indicazione "concimi CE";

c) individuazione delle misure ufficiali di controllo per valutare la conformità dei concimi, ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2003/2003;

d) revisione delle sanzioni da irrogare in base ai principi di effettività, proporzionalità e dissuasività, ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (CE) n. 2003/2003.

2. Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 è abrogato il decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate svolgono le attività previste

dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

Art. 16

16.0.2

Il Governo

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Adeguamento comunitario di disposizioni tributarie)

1. Il comma 3 dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:

"3. La ritenuta è operata a titolo d'imposta e con l'aliquota del 27 per cento sugli utili corrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato diversi dalle società ed enti indicati nel comma 3-ter, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a) e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), non relative a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. L'aliquota della ritenuta è ridotta al 12,50 per cento per gli utili pagati ad azionisti di risparmio. L'aliquota della ritenuta è ridotta all'11 per cento sugli utili corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. I soggetti non residenti, diversi dagli azionisti di risparmio, dai fondi pensione di cui al periodo precedente e dalle società ed enti indicati nel comma 3-ter, hanno diritto al rimborso, fino a concorrenza dei quattro noni della ritenuta, dell'imposta che dimostrino di aver pagato all'estero in via definitiva sugli stessi utili mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato estero".

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano agli utili distribuiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Fino all'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 3 dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dal comma 1, lettera a), numero 1) del presente articolo, gli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo sono quelli inclusi nella lista del decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

4. Il termine di centoventi giorni per la definizione del procedimento di cui all'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, stabilito dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, è ridotto a novanta giorni. Il nuovo termine trova applicazione anche per le richieste di inserimento nella tariffa di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati o di variazione dei prezzi di vendita al dettaglio il cui procedimento non è ancora concluso alla data di pubblicazione della presente legge.

5. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nell'articolo 7, quarto comma, la lettera *f-quinquies*), è sostituita dalla seguente: "*f-quinquies*) le prestazioni di intermediazione, relative ad operazioni diverse da quelle di cui alla lettera *d*) del presente comma e da quelle di cui all'articolo 40, commi 5 e 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le operazioni oggetto dell'intermediazione si considerano ivi effettuate, a meno che non siano commesse da soggetto passivo in un altro Stato

membro dell'Unione europea; le suddette prestazioni si considerano in ogni caso effettuate nel territorio dello Stato se il committente delle stesse è ivi soggetto passivo d'imposta, sempre che le operazioni cui le intermediazioni si riferiscono siano effettuate nel territorio della Comunità.";

b) l'articolo 13 è sostituito dal seguente: "Articolo 13 – (Base imponibile) 1. La base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all'esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti.

2. Agli effetti del comma 1 i corrispettivi sono costituiti:

a) per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi dipendenti da atto della pubblica autorità, dall'indennizzo comunque denominato;

b) per i passaggi di beni dal committente al commissionario o dal commissionario al committente, di cui al n. 3) del secondo comma dell'articolo 2, rispettivamente dal prezzo di vendita pattuito dal commissionario, diminuito della provvigione, e dal prezzo di acquisto pattuito dal commissionario, aumentato della provvigione; per le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza, di cui al terzo periodo del terzo comma dell'articolo 3, rispettivamente dal prezzo di fornitura del servizio pattuito dal mandatario, diminuito della provvigione, e dal prezzo di acquisto del servizio ricevuto dal mandatario, aumentato della provvigione;

c) per le cessioni indicate ai numeri 4), 5) e 6) del secondo comma dell'articolo 2, dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni; per le prestazioni di servizi di cui al primo e secondo periodo del terzo comma dell'articolo 3, dalle spese sostenute dal soggetto passivo per l'esecuzione dei servizi medesimi;

d) per le cessioni e le prestazioni di servizi di cui all'articolo 11, dal valore normale dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse;

e) per le cessioni di beni vincolati al regime della temporanea importazione, dal corrispettivo della cessione diminuito del valore accertato dall'ufficio doganale all'atto della temporanea importazione.

3. In deroga al comma 1:

a) per le operazioni imponibili effettuate nei confronti di un soggetto per il quale l'esercizio del diritto alla detrazione è limitato a norma del comma 5 dell'articolo 19, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-*bis*, la base imponibile è costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se è dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore e se le operazioni sono effettuate da società che direttamente o indirettamente controllano tale soggetto, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla il predetto soggetto;

b) per le operazioni esenti effettuate da un soggetto per il quale l'esercizio del diritto alla detrazione è limitato a norma del comma 5 dell'articolo 19, la base imponibile è costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se è dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore e se le operazioni sono effettuate nei confronti di società che direttamente o indirettamente controllano tale soggetto, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla il predetto soggetto;

c) per le operazioni imponibili, nonché per quelle assimilate agli effetti del diritto alla detrazione, effettuate da un soggetto per il quale l'esercizio del diritto alla detrazione è limitato a norma del comma 5 dell'articolo 19, la base imponibile è costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se è dovuto un corrispettivo superiore a tale valore e se le operazioni sono effettuate nei confronti di società che direttamente o indirettamente controllano tale soggetto, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla il predetto soggetto;

d) per la messa a disposizione di veicoli stradali a motore nonché delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle relative

prestazioni di gestione effettuata dal datore di lavoro nei confronti del proprio personale dipendente la base imponibile è costituita dal valore normale dei servizi se è dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore.

4. Ai fini della determinazione della base imponibile i corrispettivi dovuti e le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera sono computati secondo il cambio del giorno in cui è stata effettuata l'operazione e, in mancanza, secondo il cambio del giorno antecedente più prossimo.

5. Per le cessioni che hanno per oggetto beni per il cui acquisto o importazione la detrazione è stata ridotta ai sensi dell'articolo 19-*bis* o di altre disposizioni di indetraibilità oggettiva, la base imponibile è determinata moltiplicando per la percentuale detraibile ai sensi di tali disposizioni l'importo determinato ai sensi dei commi precedenti.";

c) l'articolo 14 è sostituito dal seguente: «Articolo 14 (*Determinazione del valore normale*)

1. Per valore normale si intende l'intero importo che il cessionario o il committente, al medesimo stadio di commercializzazione di quello in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi, dovrebbe pagare, in condizioni di libera concorrenza, ad un cedente o prestatore indipendente per ottenere i beni o servizi in questione nel tempo e nel luogo di tale cessione o prestazione.

2. Qualora non siano accertabili cessioni di beni o prestazioni di servizi analoghe, per valore normale si intende:

a) per le cessioni di beni, il prezzo di acquisto dei beni o di beni simili o, in mancanza, il prezzo di costo, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni;

b) per le prestazioni di servizi, le spese sostenute dal soggetto passivo per l'esecuzione dei servizi medesimi.

3. Per le operazioni indicate nell'articolo 13, comma 3, lettera d), con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti appositi criteri per l'individuazione del valore normale.";

d) nell'articolo 17, il terzo comma, è sostituito dal seguente: "Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti, che non si siano identificati direttamente ai sensi dell'articolo 35-*ter*, né abbiano nominato un rappresentante fiscale ai sensi del comma precedente, sono adempiuti dai cessionari o committenti, residenti nel territorio dello Stato, che acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio di imprese, arti o professioni. La disposizione non si applica relativamente alle operazioni imponibili ai sensi dell'articolo 7, quarto comma, lettera f), effettuate da soggetti domiciliati o residenti o con stabili organizzazioni operanti nei territori esclusi a norma del primo comma, lettera a), dello stesso articolo 7. Gli obblighi relativi alle cessioni di cui all'articolo 7, secondo comma, terzo periodo, ed alle prestazioni di servizi di cui all'articolo 7, quarto comma, lettere d) e *f-quinquies*), rese da soggetti non residenti a soggetti domiciliati nel territorio dello Stato, a soggetti ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero ovvero a stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati e residenti all'estero, sono adempiuti dai cessionari e dai committenti medesimi qualora agiscano nell'esercizio di imprese, arti o professioni.";

e) nell'articolo 38-*ter*, primo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: "I soggetti domiciliati e residenti negli Stati membri della Comunità economica europea, che non si siano identificati direttamente ai sensi dell'articolo 35-*ter* e che non abbiano nominato un rappresentante ai sensi del secondo comma dell'articolo 17, assoggettati all'imposta nello Stato in cui hanno il domicilio o la residenza, che non hanno effettuato operazioni in Italia, ad eccezione delle prestazioni di trasporto e relative prestazioni accessorie non imponibili ai sensi dell'articolo 9, nonché delle operazioni indicate nell'articolo 17, commi terzo, quinto, sesto e settimo, nell'articolo 74, commi settimo ed ottavo, e nell'articolo 44, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, possono ottenere, in relazione a periodi inferiori all'anno, il rimborso dell'imposta, se detraibile a norma dell'articolo 19, relativa ai beni mobili e ai servizi importati o acquistati, sempreché di importo complessivo non inferiore a duecento euro.";

f) l'articolo 54, terzo comma, è sostituito dal seguente: "L'ufficio può tuttavia procedere alla rettifica indipendentemente dalla previa ispezione della contabilità del contribuente qualora l'esistenza di operazioni imponibili per ammontare superiore a quello indicato nella dichiarazione, o l'inesattezza delle indicazioni relative alle operazioni che danno diritto alla detrazione, risulti in modo certo e diretto, e non in via presuntiva, da verbali, questionari e fatture di cui ai numeri 2), 3) e 4) dell'articolo 51, dagli elenchi allegati alle dichiarazioni di altri contribuenti o da verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti, nonché da altri atti e documenti in suo possesso."

6. Il comma 1 dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente: "1. Per i redditi d'impresa delle persone fisiche l'ufficio procede alla rettifica:

a) se gli elementi indicati nella dichiarazione non corrispondono a quelli del bilancio, del conto dei profitti e delle perdite e dell'eventuale prospetto di cui al secondo comma dell'articolo 3;

b) se non sono state esattamente applicate le disposizioni del titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597;

c) se l'incompletezza, la falsità e l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta in modo certo e diretto dai verbali e dai questionari di cui ai numeri 2) e 4) dell'articolo 32, dagli atti, documenti e registri esibiti o trasmessi ai sensi del numero 3) dello stesso articolo, dalle dichiarazioni di altri soggetti previste negli articoli 6 e 7, dai verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti o da altri atti e documenti in possesso dell'ufficio;

d) se l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall'ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche di cui all'articolo 33 ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all'impresa nonché dei dati e delle notizie raccolti dall'ufficio nei modi previsti dall'articolo 32. L'esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti."

7. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è emanato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino alla data dalla quale trovano applicazione le disposizioni del suddetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per la messa a disposizione di veicoli stradali a motore da parte del datore di lavoro nei confronti del personale dipendente si assume come valore normale quello determinato a norma dell'articolo 51, comma 4, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comprensivo delle somme eventualmente trattenute al dipendente e al netto dell'imposta sul valore aggiunto compresa in detto importo.

8. Al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nell'articolo 38:

1) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: "4-bis. Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, costituiscono prodotti soggetti ad accisa l'alcole, le bevande alcoliche, i tabacchi lavorati ed i prodotti energetici, esclusi il gas fornito dal sistema di distribuzione di gas naturale e l'energia elettrica, quali definiti dalle disposizioni comunitarie in vigore.";

2) nel comma 5, la lettera c), è sostituita dalla seguente: "c) gli acquisti di beni, diversi dai mezzi di trasporto nuovi e da quelli soggetti ad accisa, effettuati dai soggetti indicati nel comma 3, lettera c), dai soggetti passivi per i quali l'imposta è totalmente indetraibile a norma dell'articolo 19, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dai produttori agricoli di cui all'articolo 34 dello stesso decreto che non abbiano optato per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari se l'ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari e degli

acquisti di cui all'articolo 40, comma 3, del presente decreto, effettuati nell'anno solare precedente non ha superato 10 mila euro e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non è superato. L'ammontare complessivo degli acquisti è assunto al netto dell'imposta sul valore aggiunto e al netto degli acquisti di mezzi di trasporto nuovi di cui al comma 4 e degli acquisti di prodotti soggetti ad accisa;"

b) nell'articolo 40:

1) il comma 4, è sostituito dal seguente: "4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano:

a) alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi e a quelle di beni da installare, montare o assiemare ai sensi dell'art. 7, secondo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;

b) alle cessioni di beni, diversi da quelli soggetti ad accisa, effettuate nel territorio dello Stato, fino ad un ammontare nel corso dell'anno solare non superiore a 35.000 euro e sempreché tale limite non sia stato superato nell'anno precedente. La disposizione non opera per le cessioni di cui al comma 3 effettuate da parte di soggetti passivi in altro Stato membro che hanno ivi optato per l'applicazione dell'imposta nel territorio dello Stato.";

2) il comma 8 è soppresso;

3) il comma 9 è sostituito dal seguente: "9. Non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41 nonché le prestazioni di servizio, le prestazioni di trasporto intracomunitario, quelle accessorie e le prestazioni di intermediazione di cui ai commi 4-*bis*, 5 e 6 rese a soggetti passivi d'imposta in altro Stato membro.";

c) nell'articolo 41, comma 1, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente: "*b)* le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni diversi da quelli soggetti ad accisa, spediti o trasportati dal cedente o per suo conto nel territorio di altro Stato membro nei confronti di cessionari ivi non tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l'applicazione della stessa. La disposizione non si applica per le cessioni di mezzi di trasporto nuovi e di beni da installare, montare o assiemare ai sensi della successiva lettera *c)*. La disposizione non si applica altresì se l'ammontare delle cessioni effettuate in altro Stato membro non ha superato nell'anno solare precedente e non supera in quello in corso 100.000 euro, ovvero l'eventuale minore ammontare al riguardo stabilito da questo Stato a norma dell'articolo 28-ter, B, comma 2, della direttiva del Consiglio n. 388/CEE del 17 maggio 1977, come modificata dalla direttiva n. 680/CEE del 16 dicembre 1991. In tal caso è ammessa l'opzione per l'applicazione dell'imposta nell'altro Stato membro dandone comunicazione all'ufficio nella dichiarazione, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, relativa all'anno precedente ovvero nella dichiarazione di inizio dell'attività o comunque anteriormente all'effettuazione della prima operazione non imponibile. L'opzione ha effetto, se esercitata nella dichiarazione relativa all'anno precedente, dallo gennaio dell'anno in corso e, negli altri casi, dal momento in cui è esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, fino al compimento del biennio successivo all'anno solare nel corso del quale è esercitata; la revoca deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso.";

d) l'articolo 43 è sostituito dal seguente: "43. (Base imponibile ed aliquota.) 1. Per gli acquisti intracomunitari di beni la base imponibile è determinata secondo le disposizioni di cui agli articoli 13, escluso il comma 4, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 . Per i beni soggetti ad accisa concorre a formare la base imponibile anche l'ammontare di detta imposta, se assolta o esigibile in dipendenza dell'acquisto.

2. La base imponibile, nell'ipotesi di cui all'articolo 40, comma 2, primo periodo, è ridotta dell'ammontare assoggettato ad imposta nello Stato membro di destinazione del bene.

3. Ai fini della determinazione della base imponibile i corrispettivi, le spese e gli oneri di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , in valuta estera sono computati secondo il cambio del giorno, se indicato nella fattura, di effettuazione dell'operazione o, in mancanza di tale indicazione, della data della fattura.

3-bis. Per le introduzioni di cui all'articolo 38, comma 3, lettera b), e per gli invii di cui all'articolo 41, comma 2, lettera c), la base imponibile è costituita dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni. 4. Per gli acquisti intracomunitari di beni si applica l'aliquota relativa ai beni, secondo le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.";

e) nell'articolo 44, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. In deroga al comma 1, l'imposta è dovuta:

a) per le cessioni di cui al comma 7 dell'articolo 38, dal cessionario designato con l'osservanza degli adempimenti di cui agli articoli 46, 47 e 50, comma 6;

b) per le prestazioni di cui all'articolo 40, commi 4-bis, 5 e 6, del presente decreto rese da soggetti passivi d'imposta non residenti, dal committente se soggetto passivo nel territorio dello Stato.";

f) l'articolo 46, è sostituito dal seguente: "46. (Fatturazione delle operazioni intracomunitarie). 1. La fattura relativa all'acquisto intracomunitario deve essere numerata e integrata dal cessionario o committente con l'indicazione del controvalore in lire del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile dell'operazione, espressi in valuta estera, nonché dell'ammontare dell'imposta, calcolata secondo l'aliquota dei beni o servizi acquistati. La disposizione si applica anche alle fatture relative alle prestazioni di cui all'articolo 40, commi 4-bis, 5 e 6, rese a soggetti passivi d'imposta nel territorio dello Stato. Se trattasi di acquisto intracomunitario senza pagamento dell'imposta o non imponibile o esente, in luogo dell'ammontare dell'imposta nella fattura deve essere indicato il titolo unitamente alla relativa norma.

2. Per le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41 e per le prestazioni di cui all'articolo 40, commi 4-bis, 5 e 6, non soggette all'imposta, deve essere emessa fattura numerata a norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con l'indicazione, in luogo dell'ammontare dell'imposta, che trattasi di operazione non imponibile o non soggetta all'imposta, con la specificazione della relativa norma. La fattura deve inoltre contenere l'indicazione del numero di identificazione attribuito, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, al cessionario o committente dallo Stato membro di appartenenza; in caso di consegna del bene al cessionario di questi in diverso Stato membro, dalla fattura deve risultare specifico riferimento. La fattura emessa per la cessione di beni, spediti o trasportati da uno Stato membro in altro Stato membro, acquistati senza pagamento dell'imposta a norma dell'articolo 40, comma 2, secondo periodo, deve contenere il numero di identificazione attribuito al cessionario dallo Stato membro di destinazione dei beni e la designazione dello stesso quale debitore dell'imposta.

3. La fattura di cui al comma 2, se trattasi di beni spediti o trasportati dal soggetto passivo o per suo conto, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera c), nel territorio di altro Stato membro, deve recare anche l'indicazione del numero di identificazione allo stesso attribuito da tale Stato; se trattasi di cessioni di beni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di cui all'articolo 41, comma 1, lettera b), non si applica la disposizione di cui al secondo periodo del comma 2.

4. Se la cessione riguarda mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 38, comma 4, nella fattura devono essere indicati anche i dati di identificazione degli stessi; se la cessione non è effettuata nell'esercizio di imprese, arti e professioni tiene luogo della fattura l'atto relativo alla cessione o altra documentazione equipollente.

5. Il cessionario o committente di un acquisto intracomunitario di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, lettere b) e c), o committente delle prestazioni di cui all'articolo 40, commi 4-bis, 5 e 6, che non ha ricevuto la relativa fattura entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione deve emettere entro il mese seguente in unico esemplare, la fattura di cui al comma 1 con l'indicazione anche del numero di identificazione attribuito agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, al cedente o prestatore dallo Stato membro di appartenenza; se ha ricevuto una fattura indicante un

corrispettivo inferiore a quello reale deve emettere fattura integrativa entro il quindicesimo giorno successivo alla registrazione della fattura originaria.";

g) nell'articolo 50, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41, commi 1, lettera a), e 2, lettera c), e le prestazioni di cui all'articolo 40, commi 4-bis, 5 e 6, sono effettuate senza applicazione dell'imposta nei confronti dei cessionari e dei committenti che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dallo Stato membro di appartenenza.";

h) nell'articolo 50, il comma 3 è sostituito dal seguente "3. Chi effettua acquisti intracomunitari o commette le prestazioni di cui all'articolo 40, commi 4-bis, 5 e 6, soggetti all'imposta deve comunicare all'altra parte contraente il proprio numero di partita IVA, come integrato agli effetti delle operazioni intracomunitarie, tranne che per l'ipotesi di acquisto di mezzi di trasporto nuovi da parte di persone fisiche non operanti nell'esercizio di imprese, arti e professioni".

9. Le disposizioni di cui al comma 6, lettere b) e c), e al comma 8, lettera d), si applicano alle operazioni effettuate dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

10. Le altre disposizioni di cui ai commi da 6 a 8, si applicano a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge; tuttavia, per le operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2008 per le quali sia stata già applicata la disciplina risultante da tali disposizioni, resta fermo il trattamento fiscale applicato.

11. Il Governo, entro il termine di cui all'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, della presente legge, può emanare decreti legislativi contenenti disposizioni modificative ed integrative di quelle di cui ai commi da 5 a 10 del presente articolo, al fine di effettuare ulteriori coordinamenti con la normativa comunitaria in tema di imposta sul valore aggiunto.

12. Al fine di contrastare in Italia la diffusione del gioco irregolare ed illegale, nonché di perseguire la tutela dei consumatori e dell'ordine pubblico, la tutela dei minori e la lotta al gioco minorile ed alle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi, tenuto conto del monopolio statale in materia di giochi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e nel rispetto degli articoli 43 e 49 del Trattato CE, oltre che delle disposizioni del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché dei principi di non discriminazione, necessità, proporzionalità e trasparenza, i commi da 13 a 31 recano disposizioni in materia di esercizio e di raccolta a distanza dei seguenti giochi:

a) scommesse, a quota fissa e a totalizzatore, su eventi, anche simulati, sportivi, inclusi quelli relativi alle corse dei cavalli, nonché su altri eventi;

b) concorsi a pronostici sportivi e ippici;

c) giochi di ippica nazionale;

d) giochi di abilità;

e) scommesse a quota fissa con interazione diretta tra i giocatori;

f) bingo;

g) giochi numerici a totalizzatore nazionale;

h) lotterie ad estrazione istantanea e differita.

13. La disciplina dei giochi di cui al comma 12 è introdotta ovvero adeguata con regolamenti emanati ai sensi degli articoli 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, e 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni. Nel rispetto della predetta disciplina, con provvedimenti del direttore generale della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato si provvede alla istituzione di singoli giochi, alla definizione delle condizioni generali di gioco e delle relative regole tecniche, anche d'infrastruttura, della posta unitaria di partecipazione al gioco, anche sotto forma di prezzo di acquisto del titolo di legittimazione alla partecipazione al gioco, nonché della relativa variazione in funzione dell'andamento del gioco, considerato singolarmente ovvero in rapporto ad altri, alla individuazione della misura di aggi, diritti o proventi

da corrispondere in caso di organizzazione indiretta del gioco, alla variazione della misura del prelievo, anche per imposte, nell'ambito della misura massima prevista per ciascun gioco ed in funzione del predetto andamento.

14. L'esercizio e la raccolta a distanza di uno o più dei giochi di cui al comma 12, lettere da *a*) ad *f*), ferma la facoltà dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di stabilire, ai sensi del comma 31, in funzione delle capacità tecnico operative del suo portale e delle effettive esigenze di mercato, in un numero massimo di 200, le concessioni di cui alla lettera *a*) del presente comma da attribuire in fase di prima applicazione, è consentita:

a) ai soggetti in possesso dei requisiti e che assumono gli obblighi di cui al comma 16, ai quali l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato attribuisce concessione per la durata di nove anni;

b) ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono già titolari di concessione per l'esercizio e la raccolta di uno o più dei giochi di cui al comma 12 attraverso rete fisica, rete di raccolta a distanza, ovvero entrambe.

15. L'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 12, lettere *g*) e *h*), sono effettuati fino alla data di scadenza delle relative concessioni dai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono titolari unici di concessione per la gestione e lo sviluppo dei medesimi giochi. Su autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 12, lettere *g*) e *h*), è altresì consentita ai soggetti di cui al comma 14 ai quali i titolari unici di concessione abbiano dato licenza con la previsione di un aggio non inferiore a quello percepito dai titolari di punti di vendita dei medesimi giochi che fanno parte della rete fisica di raccolta dei predetti titolari unici di concessione.

16. La concessione richiesta dai soggetti di cui al comma 14, lettera *a*), è rilasciata subordinatamente al rispetto di tutti i seguenti requisiti e condizioni:

a) esercizio dell'attività di gestione e di raccolta di giochi, anche a distanza, in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato, con un fatturato complessivo, ricavato da tale attività, non inferiore ad euro 1.500.000,00 nel corso degli ultimi due esercizi chiusi anteriormente alla data di presentazione della domanda;

b) fuori dai casi di cui alla lettera *a*), possesso di una capacità tecnico-infrastrutturale non inferiore a quella richiesta dal capitolato tecnico sottoscritto dai soggetti di cui al comma 17, lettera *b*), comprovata da relazione tecnica sottoscritta da soggetto indipendente, che altresì rilasciano alla Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato una garanzia bancaria ovvero assicurativa, a prima richiesta e di durata biennale, di importo non inferiore ad euro 1.500.000,00;

c) costituzione in forma giuridica di società di capitali, con sede legale in uno degli Stati dello spazio economico europeo, anteriormente al rilascio della concessione ed alla sottoscrizione della relativa convenzione accessiva;

d) possesso da parte del presidente, degli amministratori e dei procuratori dei requisiti di affidabilità e professionalità richiesti alle corrispondenti figure dei soggetti di cui al comma 17, lettera *b*);

e) residenza delle infrastrutture tecnologiche, *hardware* e *software*, dedicate alle attività oggetto di concessione in uno degli Stati dello Spazio economico europeo;

f) sottoscrizione, anteriormente alla operatività della concessione, di atto d'obbligo all'effettuazione del collegamento permanente, anche mediante fornito re di servizi di connettività e comunque tramite rete dedicata e sicura, delle infrastrutture di cui alla lettera *e*) al portale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, gestito dal suo partner tecnologico, necessario ad assicurare il monitoraggio dell'accesso dei consumatori alla fruizione dei giochi offerti dal concessionario, nonché delle eventuali anomalie di gioco;

g) versamento all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di un corrispettivo *una tantum*, per la durata della concessione e a titolo di contributo spese per la gestione tecnica ed

amministrativa dell'attività di monito raggio e controllo, pari ad euro 300.000,00, oltre IVA, per le domande di concessione riferite ai giochi di cui al comma 12, lettere da *a*) ad *e*), nonché ad euro 50.000,00, oltre IVA, per le domande di concessione riferite al gioco di cui al comma 12, lettera *f*);

h) sottoscrizione dell'atto d'obbligo di cui al comma 18.

17. I soggetti di cui al comma 14, lettera *b*), che chiedono la concessione per l'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 12, lettera da *a*) a *f*), al fine di ampliare ovvero completare la gamma dei giochi per i quali gli stessi sono già abilitati all'esercizio e alla raccolta a distanza, versano all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato il contributo di cui al comma 16, lettera *g*), nelle seguenti misure:

a) euro 300.000,00, per i concessionari del gioco previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, relativamente a domande di concessione riferite ai giochi di cui al comma 12, lettere da *a*) ad *e*);

b) euro 50.000,00, per i concessionari di esercizio a distanza dei giochi di cui all'articolo 1, comma 287, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 24, relativamente a domande di concessione riferite al gioco di cui al comma 12, lettera *f*);

c) euro 350.000,00, per i concessionari di rimanenti giochi, non già abilitati alla loro raccolta a distanza, relativamente a domande di concessione riferite ai giochi di cui al comma 12, lettere da *a*) a *f*).

18. La sottoscrizione della domanda di concessione, il cui modello è reso disponibile dalla Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sul proprio sito web, implica altresì l'assunzione da parte del soggetto richiedente dei seguenti obblighi valevoli per l'intera durata della concessione:

a) dimostrazione, su richiesta dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, della persistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al comma 16 lettere da *a*) a *f*);

b) comunicazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di ogni variazione relativa ai requisiti ed alle condizioni di cui al comma 16 lettere da *a*) ad *f*);

c) accesso dei giocatori all'area operativa del sito web del concessionario dedicata all'offerta dei giochi di cui al comma 12 lettere da *a*) a *f*), esclusivamente attraverso il portale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, anche attraverso automatico reindirizzamento del giocatore nel caso di suo tentativo di accesso diretto all'area operativa del predetto sito;

d) esclusione dei consumatori residenti in Italia dall'offerta dei giochi di cui al comma 12, lettere da *a*) a *f*), attraverso siti diversi da quello dedicato di cui alla lettera *c*), ancorché gestiti dallo stesso concessionario, direttamente ovvero attraverso società controllanti, controllate o collegate;

e) adozione ovvero messa a disposizione di strumenti ed accorgimenti per l'auto limitazione ovvero per l'autoesclusione dal gioco, l'esclusione dall'accesso al gioco da parte di minori, nonché l'esposizione del relativo divieto in modo visibile sul sito dedicato di cui alla lettera *c*), ovvero negli ambienti virtuali di gioco gestiti dal concessionario;

f) promozione di comportamenti responsabili di gioco e vigilanza sulla loro adozione da parte dei giocatori, nonché di misure a tutela del consumatore previste dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

g) trasmissione al portale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato delle informazioni anonime relative alle singole giocate, ai prelievi ed ai versamenti effettuati sui singoli conti di gioco, ai relativi saldi, nonché, utilizzando protocolli di comunicazione stabiliti con provvedimento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai movimenti, da identificare con apposita codifica, relativi ad attività di gioco effettuate dal giocatore mediante canali che non prevedono il transito per il portale;

h) messa a disposizione, nei tempi e con le modalità indicati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato all'atto della sua richiesta, di tutti i documenti e le informazioni

occorrenti per l'espletamento delle attività di vigilanza e controllo della medesima Amministrazione;

i) consenso all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'accesso, nei tempi e con le modalità indicati dalla stessa Amministrazione, di suoi dipendenti o incaricati alle sedi del concessionario a fini di controllo e ispezione, nonché, ai medesimi fini, impegno di massima assistenza e collaborazione a tali dipendenti o incaricati;

l) utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alla gestione delle somme depositate sui conti di gioco di titolarità dei giocatori.

19. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato effettua l'istruttoria delle domande di concessione entro 90 giorni dal loro ricevimento complete di tutta la documentazione occorrente per il riscontro dei requisiti e delle condizioni di cui al comma 16. In caso di incompletezza della domanda ovvero della relativa documentazione, il termine è sospeso fino al momento della sua regolarizzazione. Il termine è altresì sospeso, in caso di richiesta di integrazioni documentali ovvero di chiarimenti chiesti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dal momento della richiesta e fino alla loro ricezione. In deroga al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, fatti, stati e qualità relativi ai requisiti ovvero alle condizioni di cui al comma 16 non possono essere attestati nella forma dell'autocertificazione ovvero della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. In caso di decorso del termine per l'istruttoria senza l'adozione di un provvedimento conclusivo espresso da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la domanda di concessione si intende respinta.

20. La raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 12 è subordinata alla stipula, anche per via telematica, di un contratto di conto di gioco tra il giocatore e il concessionario. Lo schema di riferimento del contratto di conto di gioco, reso disponibile dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sul proprio sito web, è predisposto nel rispetto delle seguenti condizioni minime, cui restano senz'altro soggetti i contratti di conto di gioco in essere alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) accettazione da parte del concessionario della regolazione del contratto secondo la legge dello Stato Italiano e che italiano sia il foro competente per le eventuali controversie, nel rispetto delle norme vigenti anche di fonte comunitaria, con esclusione di forme di risoluzione arbitrale delle controversie medesime;

b) utilizzo del conto di gioco in osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE recante disposizioni per la relativa esecuzione;

c) unicità del contratto di conto di gioco con ciascun giocatore, divieto di utilizzazione del conto di gioco di un giocatore per la raccolta o l'intermediazione di giocate altrui, improduttività di frutti del conto di gioco per il giocatore, nonché gratuità della relativa utilizzazione per il giocatore;

d) indisponibilità da parte del concessionario delle somme depositate sul conto di gioco, fatte salve le operazioni di addebito e di accredito direttamente connesse all'esercizio dei giochi oggetto di concessione;

e) tempestiva contabilizzazione e messa a disposizione al giocatore delle vincite e delle relative somme, comunque non oltre un'ora dalla certificazione ufficiale del verificarsi dell'evento che determina la vincita, salvo specifica diversa disposizione prevista dal regolamento di un singolo gioco;

f) accredito al giocatore, entro e non oltre sette giorni dalla richiesta e con valuta corrispondente al giorno della richiesta, delle somme giacenti sul conto di gioco di cui il giocatore chieda al concessionario il prelievo;

g) durata del contratto di conto di gioco non superiore alla data di scadenza della concessione;

h) informativa relativa al trattamento dei dati personali rispettosa della normativa vigente in materia;

i) assenso preventivo ed incondizionato del giocatore alla trasmissione da parte del concessionario all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, su richiesta di quest'ultima, di tutti i dati relativi ai movimenti e ai saldi del conto di gioco;

l) devoluzione all'erario dell'intero saldo del conto di gioco decorsi tre anni dalla data della sua ultima movimentazione.

21. Con provvedimento del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato i contributi di cui ai commi 16, lettera g), e 17 possono essere adeguati in aumento ogni 3 anni sulla base dell'indice dei prezzi al consumo NIC pubblicato dall'ISTAT.

22. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato rende disponibili sul portale gli indirizzi dei concessionari per l'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 12 e consente attraverso lo stesso l'accesso ai rispettivi siti internet per l'attività di gioco. In caso di temporanea interruzione del servizio del portale, il partner tecnologico dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato consente in ogni caso ai giocatori l'accesso diretto ai siti internet dei concessionari dedicati ai giochi di cui al comma 12, fermo in tal caso l'obbligo dei concessionari di trasmettere i dati di cui al comma 18, lettera g), relativi al periodo di durata della interruzione del servizio.

23. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato adotta la carta dei servizi in materia di giochi al fine di assicurare la più corretta informazione dei giocatori, anche in tema di doveri di condotta dei concessionari, con particolare riguardo a quelle di cui al comma 18, lettera e).

24. Entro novanta giorni dalla data stabilita ai sensi del comma 31 soggetti di cui al comma 14, lettera b), ai quali sono già consentiti l'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 12, sottoscrivono l'atto di integrazione della convenzione accessiva alla concessione occorrente per adeguarne i contenuti alle disposizioni dei commi da 12 a 31.

25. Chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza giochi di cui al comma 12 senza la prescritta concessione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La stessa pena si applica a chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza giochi diversi da quelli di cui al comma 12 che non siano previamente istituiti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

26. Chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza giochi con modalità e tecniche diverse da quelle previste dai commi da 12 a 24 del presente articolo, è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.

27. Chiunque promuove o pubblicizza la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 12, organizzati senza la prescritta concessione, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.

28. Fuori dei casi di concorso nel reato di cui al comma 25, chiunque partecipa a distanza ai giochi di cui al comma 12, organizzati senza la prescritta concessione, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 200 a euro 2.000.

29. Salvo che il fatto non costituisca reato, in caso di inadempimento da parte del concessionario alle disposizioni del presente articolo, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dispone:

a) per l'inadempimento alle disposizioni di cui al comma 18, lettere a), b), c), d), e), f), h) e i), nonché alle disposizioni di cui al comma 23, la sospensione della concessione fino alla data in cui il concessionario non ottemperi alle prescrizioni comunicate dalla Amministrazione, e, nel caso in cui l'inadempimento perduri per i 30 giorni successivi alla comunicazione, la revoca della concessione;

b) per l'inadempimento alle disposizioni di cui al comma 21, lettera g), la sospensione della concessione fino alla data in cui il concessionario non ottemperi alle prescrizioni comunicate dalla

Amministrazione, e, nel caso in cui l'inadempimento perduri per i 10 giorni successivi alla comunicazione, la revoca della concessione;

c) al primo inadempimento alle disposizioni di cui al comma 21, lettera l), la sospensione della concessione per la durata di 15 giorni; al secondo inadempimento alle medesime disposizioni, la sospensione della concessione per 30 giorni; al terzo inadempimento la revoca della concessione;

d) in ogni caso al terzo inadempimento delle disposizioni di cui ai commi 18 e 20 l'amministrazione dispone la revoca della concessione.

30. I termini di cui alle lettere a) e b) del comma 29 sono ridotti a metà in caso di nuovo inadempimento rilevato prima che siano trascorsi dodici mesi dalla notifica del primo. In caso di terzo inadempimento nell'arco di dodici mesi, è disposta la revoca della concessione.

31. Con provvedimento del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sulla base di apposito progetto di fattibilità tecnica redatto dal partner tecnologico, è stabilita la data dalla quale decorrono, in tutto o in parte, gli obblighi di cui ai commi da 12 a 30. Fino a tale data i concessionari continuano ad effettuare al partner tecnologico dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la trasmissione dei dati in conformità alla disciplina a tale riguardo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

32. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, adottato di concerto con il Ministro dell'interno, sono disciplinati i tornei non a distanza di poker sportivo; con il medesimo regolamento sono altresì determinati l'importo massimo della quota di modico valore di partecipazione al torneo e le modalità che escludono i fini di lucro e la ulteriore partecipazione al torneo una volta esaurita la predetta quota, nonché l'impossibilità per gli organizzatori di prevedere più tornei nella stessa giornata e nella stessa località.

33. Il Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è integrato di 6 milioni di euro per l'anno 2009 e di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Al relativo onere nonché alle minori entrate recate dai commi da 1 a 3 del presente articolo, valutate in 22 milioni di euro dall'anno 2009, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da 12 a 31 del presente articolo, al netto dei costi sostenuti dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato per la realizzazione e la gestione degli strumenti informatici occorrenti.

34. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

35. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente all'Allegato B, sopprimere le seguenti Direttive:

"2006/69/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006, che modifica la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda talune misure aventi lo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto e di contribuire a contrastare la frode o l'evasione fiscale e che abroga talune decisioni che autorizzano misure derogatorie;

2008/7/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali;".

Art. 20

20.0.16 (Testo 2)

MONTANI, VALLARDI, PITTONI

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni relative all'attuazione dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 589/2008 della Commissione, per quanto riguarda la commercializzazione delle uova)

1. Qualora i centri d'imballaggio delle uova, definiti all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 589/2008, non soddisfino più le condizioni previste dall'articolo 5 del medesimo regolamento, si applicano i provvedimenti amministrativi della revoca e della sospensione dell'autorizzazione.

2. In caso d'inosservanza delle disposizioni contenute nella specifica normativa comunitaria e nazionale, sempre che il fatto non costituisca reato, si applicano le seguenti sanzioni:

1) da euro 300 a euro 1.800 a carico di chiunque, senza le prescritte autorizzazioni:

a) effettui l'imballaggio, il reimballaggio e la classificazione di uova in categorie di qualità e di peso;

b) svolga l'attività di raccoglitore, oppure produca o commercializzi uova;

2) da euro 200 a euro 1.200 nei confronti di coloro che mescolano, al fine di venderle, le uova di gallina con quelle di altre specie;

3) da euro 750 a euro 4.500 nei confronti degli operatori che omettono o non aggiornano o non tengono correttamente o non conservano, per almeno dodici mesi, le registrazioni di cui agli articoli 20, 21, 22 e 23 del Regolamento (CE) n. 589/2008, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni nazionali applicative;

4) da euro 150 a euro 900 nei confronti dei titolari dei centri di imballaggio e dei raccoglitori che omettono di comunicare alla Regione o Provincia autonoma di appartenenza ed al competente Dipartimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro 30 giorni dall'avvenimento, le variazioni tecniche, societarie o d'indirizzo e la cessazione dell'attività;

5) da euro 150 a euro 900 a carico, a seconda dei casi, dei titolari dei centri d'imballaggio, dei produttori e, limitatamente agli articoli 14 e 16, relativi rispettivamente all'utilizzo della dicitura «EXTRA» e alla vendita di uova sfuse, a carico dei rivenditori, per la violazione dei seguenti articoli del Regolamento (CE) n. 589/2008:

– articoli 2 e 4, relativi alle caratteristiche qualitative, al divieto di trattamenti per la conservazione ed ai criteri di classificazione delle uova;

– articolo 5, relativo alla dotazione di attrezzature dei centri d'imballaggio;

– articoli 6 e 11, relativi ai termini temporali per la lavorazione delle uova e alla stampigliatura degli imballaggi e delle uova;

– articoli 7, 12, 14, 16, 17 e 18, relativi all'etichettatura degli imballaggi e delle uova;

6) da euro 750 a euro 4.500 nei confronti di coloro che violano le norme di cui agli articoli 8, 13, 19 e 30, del Regolamento (CE) n. 589/2008, relative alla stampigliatura delle uova importate da paesi terzi o scambiate con paesi comunitari, all'indicazione della durata minima ed al reimballaggio;

7) da euro 200 a euro 1200 nei confronti di coloro che omettono di riportare una o più diciture obbligatorie ai sensi della normativa vigente oppure violano quanto prescritto agli articoli 7, 8, 9 e 10, del decreto Ministeriale 13 novembre 2007, relativi all'uso di diciture facoltative;

8) da euro 750 a euro 4.500 nei confronti dei titolari dei centri d'imballaggio e dei produttori che violano le norme sulla stampigliatura delle uova con il codice del produttore, di cui all'Allegato XIV del Regolamento (CE) n. 1234/2007 ed all'articolo 9 del Regolamento (CE) n. 589/2008 o dell'articolo 15 del Regolamento (CE) n. 589/2008, relativo all'indicazione del tipo di alimentazione.

3. Per le sanzioni di cui al comma 2, gli importi si intendono aumentati del doppio se la partita di merce irregolare è superiore alle 50.000 uova.

4. In caso di reiterazione della violazione, le sanzioni di cui al comma 2 sono aumentate da un terzo alla metà.

5. Per l'applicazione delle sanzioni si applica il procedimento previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

6. Nel caso di partite di uova commercializzate che risultano non conformi alle disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, l'Ispettorato per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari (ICQ) attua le disposizioni di cui all'articolo 25, comma 2, del Regolamento (CE) n. 589/2008, fino a quando la partita stessa non è in regola.

7. Con apposito accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite, nell'ambito delle rispettive competenze, le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, nonché modalità uniformi per l'attività di controllo ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui commi 2, 3 e 4.

8. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esercita il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo tramite l'Ispettorato per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari (ICQ) che è anche l'Autorità competente, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 689/81, ad irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 2 del presente decreto legislativo.

9. La legge 3 maggio 1971, n. 419 e la legge 10 aprile 1991, n. 137 sono abrogate.

20.0.21/3

VETRELLA

All'emendamento 20.0.21, comma 1, alla lettera i), dopo le parole : «attraverso sportelli unici» inserire le seguenti: «, che eventualmente sfruttino anche la interoperabilità tra strutture pubbliche e strutture private.».

20.0.21/4

LUSI, MARINARO

All'emendamento 20.0.21, comma 1, alla lettera i), in fine, aggiungere il seguente periodo: «, anche attraverso strumenti di interoperabilità tra strutture pubbliche e strutture private.».

Dopo la lettera i), inserire la seguente:

«i-bis) prevedere che il diritto all'informazione venga assicurato attraverso la messa in rete degli sportelli pubblici e privati esistenti sul territorio, in modo da garantire il rispetto di obblighi di servizio e *standard* di risposta omogenei ed adeguati alle previsioni della citata direttiva;».

Dopo la lettera p), aggiungere la seguente:

«q) prevedere che venga garantita un'effettiva parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto a quelli degli altri Stati membri dell'Unione europea, evitando l'insorgere di situazioni discriminatorie a danno dei cittadini italiani, nel momento in cui questi siano tenuti a rispettare una disciplina più restrittiva di quella applicabile sul territorio nazionale ai cittadini degli altri Stati membri.».

20.0.21/5

FOSSON

All'emendamento 20.0.21, sopprimere il comma 3.

G/1078/9/14

GERMONTANI

La 14a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge comunitaria per il 2008,

premesso che:

l'A.S. 1078 recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europea – Legge comunitaria 2008" all'art. 8 delega il Governo ad recepire la direttiva 2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;

la sopraccitata direttiva concerne la parità di trattamento in materia di: remunerazione; regimi professionali di sicurezza sociale; accesso al lavoro, alla promozione e alla formazione professionale; condizioni di lavoro;

la Corte di giustizia dell'Unione europea, con la sentenza del 13 novembre 2008 ha condannato l'Italia per la disparità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda la diversa età di accesso alle pensioni di vecchiaia nel settore del lavoro pubblico: 60 per le donne 65 per gli uomini;

secondo le stime della Ragioneria generale dello Stato, la spesa pensionistica per il 2008 sarà di 223,8 miliardi, 1,5 miliardi in meno rispetto alle previsioni. Tale spesa però è destinata a rialzarsi significativamente: +3,1% nel 2009, +3% nel 2010 e +3,4% nel 2011, gravando fortemente sul nostro debito pubblico;

considerato che:

a parità di posizione nella professione, le donne guadagnano molto meno degli uomini, con differenze che vanno da un minimo del 13 per cento fra gli impiegati fino a superare il 20 per cento tra i *manager*;

il ritardo nello sviluppo delle pari opportunità appare particolarmente consistente se si considerano gli sbocchi professionali dei laureati ed il mercato del lavoro delle alte professionalità, basti considerare che, così come rilevato dall'ISTAT, a un anno dal conseguimento del diploma di laurea meno della metà delle donne lavora, contro il 57 per cento degli uomini. Inoltre la maggioranza delle donne che lavorano svolge attività poco remunerative e sottodimensionate rispetto al titolo di studio;

nel 2005 dei quasi 2,9 milioni di professionisti, dirigenti e quadri rilevati dall'ISTAT solo poco più del 30 per cento sono di sesso femminile;

la presenza decrescente di donne in posizioni di maggiore responsabilità è indice evidente delle difficoltà che esse incontrano ad accedere a posizioni elevate nel mondo del lavoro;

per le donne italiane conciliare lavoro e carichi familiari resta un fattore di alta criticità come è testimoniato dalle differenze nei tassi di occupazione femminile calcolati in funzione del ruolo ricoperto in famiglia: per le donne da 35 a 44 anni, si passa dall'87,3 per cento di occupate tra le single al 74,3 per cento tra le partner in coppia senza figli, al 55,5 per cento tra le partner in coppia con figli, fino a raggiungere il 37,5 per cento tra quelle con 3 o più figli;

la funzione sociale della maternità continua ad essere penalizzata rispetto all'accesso e alla permanenza nel mercato del lavoro, imputabile principalmente a diversi fattori quali l'iniqua distribuzione dei carichi di lavoro familiare, la persistente carenza dei servizi per l'infanzia, le forme di discriminazione sul lavoro subite dalle donne madri o in gravidanza, l'insufficienza delle reti di aiuto formale (asili nido e strutture per l'infanzia);

la peculiarità del nostro Paese è ravvisabile nel ricorso intenso alla rete di aiuti informale e alla solidarietà intergenerazionale. Sei bambini su dieci sono affidati ai nonni quando la madre lavora. Questo avviene principalmente per la carenza di servizi per l'infanzia;

secondo dati ISTAT dal 1998 al 2005 il numero di bambini che frequentano il nido è cresciuto di 100 mila unità, passando dall'11 al 13,8 per cento del totale dei bambini da zero a due anni: un incremento importante, considerando che la maggioranza dei bambini che utilizzano il nido ha la mamma che lavora (77 per cento);

l'offerta di asili nido, misurata rispetto al numero dei bambini di età inferiore ai tre anni, mostra tuttavia differenze rilevanti nel livello di attivazione territoriale del servizio. La loro carenza, soprattutto al Sud e nelle Isole, condiziona decisamente il rapporto con il lavoro delle donne, al punto tale che 564 mila donne inattive hanno dichiarato nel che sarebbero disponibili a lavorare e a cercare lavoro, in presenza di servizi sociali adeguati; tra le donne occupate, 160 mila passerebbero da un regime orario part-time a full time;

l'interruzione dell'attività lavorativa dovuta alla nascita di un figlio può comportare un rischio elevato di non reinserirsi nel mondo del lavoro, o di rimanerne a lungo al di fuori. Tra le donne che nel corso della vita hanno smesso di lavorare, il 17,7 per cento lo ha fatto per la nascita del figlio;

emerge in tutta evidenza la necessità di tutelare i diritti della donna nella fase della vita in cui deve conciliare l'essere madre con la sua partecipazione alla vita attiva e produttiva;

il pensionamento anticipato delle donne è oggi giustificato come "risarcimento" per il lavoro di cura da esse svolto in famiglia durante l'intera vita. Ma questo risarcimento in realtà perpetua lo stesso circolo vizioso che non risolve il problema della pari opportunità effettiva della donna;

infatti l'ammontare della pensione in Italia viene calcolato in rapporto ai contributi versati durante il periodo lavorativo, quindi la minore partecipazione delle donne al mondo del lavoro e la minore retribuzione porteranno ad una pensione delle donne più povera di quella degli uomini;

la legislazione della maggior parte dei Paesi dell'Unione Europea non prevede alcuna differenza fra uomini e donne per ciò che concerne l'età di pensionamento. I Paesi, in cui tale differenza è contemplata, si stanno comunque adeguando per equiparare l'età pensionabile.

l'incidenza della spesa previdenziale sul PIL è in Italia del 13,80 per cento contro una media europea del 10,40 per cento;

ferme restando le normative attuali l'età pensionabile di vecchiaia, a regime, sarebbe più bassa di quella prevista per l'anzianità.

impegna il Governo,

a promuovere l'adozione di iniziative legislative finalizzate al riordino della normativa in materia di sistema pensionistico, volte a consentire l'equiparazione dell'età pensionabile tra uomini e donne, secondo i seguenti principi direttivi:

a) l'introduzione di tale normativa dovrà essere realizzata secondo criteri di equità, flessibilità e gradualità per le lavoratrici pubbliche, private e autonome

b) le maggiori entrate derivanti da tali misure dovranno essere utilizzate per la creazione di una rete integrata di servizi, necessaria per sostenere le esigenze delle donne lavoratrici e comunque per politiche a favore dello sviluppo dell'occupazione femminile

c) dovranno essere promosse o favorite iniziative legislative che mirino ad incrementare le detrazioni fiscali per le donne lavoratrici con familiari a carico, al fine di configurare alcuni strumenti di politica fiscale specificamente mirati a favorire una partecipazione, quantitativamente e qualitativamente più elevata, delle donne al mondo del lavoro

d) dovranno essere promosse o favorite iniziative legislative finalizzate al riordino della normativa in materia di occupazione femminile, che prevedano incentivi e sgravi contributivi mirati a sostenere i regimi di orari flessibili, nonché a agevolare l'aumento dell'occupazione femminile.